

ATTO COSTITUTIVO

In Castelfranco Emilia (MO) in via Mar Adriatico 60 si sono riuniti il 24/07/2024 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

-Marco Biasi nato a Reggio di Calabria il 14/12/1976

codice fiscale BSIMRC76T14H224Z

residente in Castelfranco Emilia in via Mar Adriatico 60 41013

-Simonetta Biavati nata a Genova il 13/02/1972

codice fiscale BVTSMT72B53D969S

residente in Castelfranco Emilia in via Mar Adriatico 60 41013

-Mattia Mattei nato a Modena il 11/09/2000

codice fiscale MTTMTT00P11F257D

residente in Castelfranco Emilia in via Mar Adriatico 60 41013

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Giovanni Quartaronello il quale a sua volta nomina come segretario il Sig Mattia Mattei.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata Vela Marina Associazione sportiva dilettantistica in breve A.S.D.

Con sede a Castelfranco Emilia

in via Mar Adriatico 60 cap. 41013

Consiglio direttivo:

Sig. Marco Biasi PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig. Ra Simonetta Biavati CONSIGLIERE che firma per accettazione

Sig. Mattia Mattei CONSIGLIERE che firma per accettazione

il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione di affidarsi alla Uisp in considerazione delle finalità promosse dall'ente e delle attività organizzate dallo stesso con le associazioni già affiliate.

Da quindi lettura dello statuto della Uisp Modena con sede a Modena al

l'indirizzo:

viale IV novembre 40/H

e ne propone il sodalizio stesso,

prendendo conoscenza di detto statuto e approvando la sua adesione adottando (eventuale) la relativa tessera sociale.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla Uisp Modena ed affidano al Presidente gli adempimenti richiesti (eventuale) ivi inclusa l'iscrizione al CONI.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI.

Sig. Marco Biasi

Sig.Ra Simonetta Biavati

Sig. Mattia Mattei

si allega lo statuto (allegato A) facente parte integrante del presente atto.

ALLEGATO A

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VELA MARINA

Articolo 1 - nello spirito della costituzione della repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Castelfranco Emilia in via Mar Adriatico 60 cap 41013 un'associazione che assume la denominazione di VELA MARINA associazione sportiva dilettantistica in breve A.S.D.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dall'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

TITOLO II scopo -oggetto

Articolo 2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è l'espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera ai fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare la disciplina della vela con particolare interesse alla cultura marina e di rispetto della natura e in particolare del mare.

b) organizzare incontri con esperti che potranno al meglio illustrare il modo migliore ad approcciarsi a questa disciplina con riferimenti alla meteorologia e astronomia.

c) promuovere attività olistiche atte alla cura del corpo e della mente in simbiosi con la natura che ci circonda.

d) avvalersi di esperti che potranno insegnare discipline olistiche di vario genere per raggiungere un miglior benessere psicofisico

e) Gestire strutture ed impianti utilizzati per le varie attività sopra elencate

tramite accordi di comodato d'uso gratuito o eventualmente documentando l'eventuale costo per l'utilizzo di esse.

f) Organizzare manifestazioni per promuovere le nostre attività

g) Organizzare corsi atti all'apprendimento e miglioramento delle discipline da noi promosse.

TITOLO III

Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato . Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e i valori

Articolo 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà attenersi alle regole del presente statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organismi dell'associazione.

Articolo 6 La qualifica del socio dà diritto :

A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione

A partecipare alla vita associativa , esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate , anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti.

Al pagamento del contributo associativo

Articolo 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita .le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo8 La qualifica di socio si perde per recesso , esclusione o causa di morte

Articolo 9 Le dimissioni del socio dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)che non ottemperi alle disposizione del presente statuto, gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi.

c)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie all'associazione

d) che in qualunque modo , arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Articolo10 le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera , ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 9 , e devono essere motivate

il socio destinatario ha tempo 15 gg dalla ricezione della lettera per chiedere , contestare o adeguarsi al provvedimento.

TITOLO V Risorse economiche e fondo comune

Articolo 11 l'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per svolgere le sue attività:

- a) quote e contributi degli associati
- b) quote e contributi per la partecipazione di corsi, manifestazioni e incontri con esperti.
- C) Per eredità donazioni legali
- d)contributi dello stato , delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche
- e) contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali
- f) erogazioni liberali dei soci o di terzi

Il fondo comune costituito-a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione fondi riserve non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire beni o avanzi di gestione ai soci salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'avanzo di gestione sarà comunque reinvestito nell'associazione stessa.

Esercizio sociale articolo 12 l'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno

Il Consiglio Direttivo deve sempre rendicontare tutti i beni relativi alla associazione e deliberare in fase di riunioni a tutti i soci mediante assemblea indetta con la divulgazione di tale conteggio.

Il rendiconto deve essere approvato dai soci alla fine dell'anno di attività indicando il bilancio di apertura del nuovo anno.

L'associazione nella figura del Consiglio Direttivo dovrà sempre avere un registro dove verranno menzionati tutti gli introiti e spese che l'associazione avrà nel corso dell'anno di attività

Articolo 13 Sono organi dell'associazione :

- a) Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c)il Presidente
- c)il collegio dei revisori dei conti (qualora sia eletto)

Assemblee Articolo 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie .

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso a tutti i soci utilizzando i vari contatti che i soci avranno lasciato al momento

dell'adesione dell'associazione.

Le riunioni si svolgeranno in locali stabiliti per tempo oppure verranno utilizzati strumenti di comunicazione condivisa su piattaforme in remoto. L'assemblea dovrà essere comunicata entro 8 gg prima della data .

Articolo 15 L'assemblea ordinaria :

- a) approva il rendiconto economico e finanziario
- b) precede alla elezione del Presidente e l'elezione del Consiglio Direttivo
- c) se è previsto procede alla convocazione dei revisori dei conti ove previsto
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione
- e) approva gli eventuali regolamenti

essa deve avere luogo almeno una volta l'anno e comunque tutte le volte che viene necessario

Articolo 16 nelle assemblee -ordinarie e straordinarie- hanno diritto di voto tutti i maggiorenni

purchè in regola con il contributo annuale secondo il principio del voto singolo

In prima convocazione l'assemblea ordinaria – straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più 1 del numero dei soci iscritti e aventi diritto di voto.

In seconda convocazione a distanza di almeno 1 giorno dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria- straordinaria e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti

Le delibere delle assemblee sono valide sulla base della votazione di maggioranza su tutti gli ordini del giorno

Articolo 17 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono Valide per le modifiche statuarie alla presenza dei tre quarti $\frac{3}{4}$ e con voto della maggioranza dei presenti .

Per la delibera dello scioglimento con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati

Articolo 18 l'assemblea deve essere sempre presieduta dal Presidente o dal suo vice ove previsto.

In alternativa sarà il Consiglio Direttivo a nominare un segretario che ne farà le veci.

Tutte le delibere e le eventuali approvazioni ai punti in discussione saranno comunicate a tutti i soci in modo da mettere al corrente tutti i soci.

Presidente Articolo 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma

dell'associazione . Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo , il potere di straordinaria amministrazione . In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente ove previsto. In caso di dimissioni spetta al vice presidente di convocare entro 15gg nuove elezioni.

Il presidente è L'unico che risponde in maniera giuridica di eventuali irregolarità in termini di applicazione delle regole dello statuto o in caso di anomalie sui bilanci sia provvisori sia di fine anno

Articolo 20 Il collegio dei revisori dei conti può essere eletto dall'assemblea.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci.

Resta in carica un anno ed elegge al proprio interno il suo Presidente

Il collegio dei revisori dei conto ha il compito di controllare l'amministrazione dell'associazione le corrispondenze del bilancio sulle scritture contabili e di vigilare sul rispetto dello statuto partecipa alle assemblee e redigere la relazione sul bilancio di fine anno.

Articolo 21 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservato presso la sede sociale . Devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22 L'utilizzo dei fondi e dei proventi può essere utilizzato dai soci in caso, loro, si prestino in attività di collaborazione con l'associazione stessa in occasione eventi organizzati , corsi o manifestazioni , tale compenso verrà attribuito ai soci sotto forma di rimborso spese per il tempo dedicato e alle spese sostenute, in tutti i casi dovrà essere sempre documentato tale movimentazione di fondi e rendicontato sugli appositi registri

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 23 lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere , tutti i residui saranno devoluti ad Enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività

sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale , sentito l'organismo di controllo di cui articolo 3 comma 190 della legge 23/1271996 n^662

Articolo 24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto , valgono , in quanto applicabili , le norme del Codice Civile, e le sue disposizioni dell'ordinamento sportivo.